

— essa osta all'applicazione di una normativa nazionale che neghi ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante l'elettorato passivo all'assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori, quali le Camere dei lavoratori austriache.

(<sup>1</sup>) GU C 173 del 16.6.2001.

## SENTENZA DE LA CORTE

(Sesta Sezione)

10 aprile 2003

**nella causa C-217/01 P: Michel Hendrickx contro Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Indennità di nuova sistemazione — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a provvedere»)**

(2003/C 146/16)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-217/01 P, Michel Hendrickx (avvocati: J.-N. Louis e V. Peere), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 12 marzo 2001, causa T-298/00, Hendrickx/Cedefop (non pubblicata nella Raccolta), procedimento in cui l'altra parte è: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (avvocato: B. Wägenbaur), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Hendrickx è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 212 del 28.7.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

8 maggio 2003

**nel procedimento C-268/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Weimar): Agrargenossenschaft Alkersleben eG contro Freistaat Thüringen (<sup>1</sup>)**

**(«Latte e prodotti lattiero-caseari — Regolamento (CEE) n. 3950/92 — Regime applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca — Quantitativi di riferimento — Nozione di "produttore" e di "azienda" — Affittuario di un'azienda situata nel detto territorio»)**

(2003/C 146/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-268/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Weimar (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Agrargenossenschaft Alkersleben eG e Freistaat Thüringen, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, 5 e 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751 (GU L 96, pag. 11), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1999, n. 751, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che tutta la produzione di latte realizzata in modo autonomo da un imprenditore agricolo stabilito nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, in impianti da lui presi in affitto e situati in tale territorio, ma in Länder differenti, va imputata al quantitativo di riferimento provvisoriamente attribuito al detto imprenditore.
- 2) L'art. 9, lett. c) e d), del regolamento n. 3950/92, come modificato dal regolamento n. 751/99, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 2, 4, n. 4, e 5 del detto regolamento, deve essere interpretato nel senso che osta a che le autorità nazionali competenti vietino a un produttore, stabilito nel territorio dell'ex RDT, di trasferire la propria produzione di latte in impianti situati in un comune che, benché facente parte del detto territorio alla data della riunificazione della Germania,

*sia ormai annesso ad uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania per effetto di una convenzione conclusa posteriormente alla data suddetta.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 maggio 2003

**nella causa C-384/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato membro — Sesta direttiva IVA — Art. 12, n. 3, lett. a) e b) — Forniture di gas e di energia elettrica tramite le reti pubbliche — Abbonamento alle reti di distribuzione — Aliquota ridotta»)**

(2003/C 146/19)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-384/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Giolito) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla quota fissa dei prezzi delle forniture di gas e di elettricità effettuate tramite le reti pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE (GU L 338, pag. 89), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e A. Rosas, giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 348 dell'8.12.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

**nella causa C-277/01 P: Parlamento europeo contro Ignacio Samper <sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo»)**

(2003/C 146/18)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-277/01 P, Parlamento europeo (agenti: signori H. von Herten e D. Moore) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-111 e II-507), procedimento in cui l'altra parte è: Ignacio Samper, dipendente del Parlamento europeo, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dal sig. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento, è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca sulle conclusioni del sig. Samper dirette all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 9 giugno 1999 relativa alla ricostituzione della sua carriera, nella parte in cui essa ha fissato il 1° gennaio 1998 come data di decorrenza della promozione di quest'ultimo al grado A 4.
- 3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 245 dell'1.9.2001.